

I N F O R M A Z I O N I

notizie commenti

anno VIII- numero 1

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti, 8 - 40121 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del
2/04/94 Sped. abbon. post. ART 2 c20/c L.
662/96 filiale Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna

Stampa: Litosei, Bologna



101
1

speciale versamenti

Editoriale

Sicurezza e salute
Novità editoriali
Patologie muscoloscheletriche

Sistema Eber
Relazione al bilancio al 31/12/99

Fondo Sostegno al Reddito
Interventi dipendenti
Interventi imprese
Modalità di versamento

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



editoriale

I parametri economici fondamentali indicano, infatti, una economia regionale soggetta ad una fase di sostenuto e prolungato sviluppo, con tassi di crescita del prodotto interno lordo superiore a quello medio nazionale, sino ad attestarsi, verosimilmente, intorno all'obiettivo del 2,8% nel 2000, tasso di gran lunga superiore a quello conseguito nel 1999 (1,5%). In modo altrettanto significativo le previsioni di crescita, formulate per l'anno corrente, coinvolgono anche lo stato dell'occupazione, infatti, mediamente essa

Nel primo semestre dell'anno in corso gli effetti della ripresa economica sono risultati, in Emilia Romagna, del tutto evidenti.

dovrebbe aumentare di circa il 2,5%, con caratteristiche di distribuzione settoriale dalle quali dovrebbe risultare un incremento principalmente concentrato nei servizi, mentre il settore produttivo-manifatturiero dovrebbe mostrare un incremento più modesto, anche se più consistente del 1999. Il positivo trend

occupazionale evidenziato dai dati previsionali, determineranno, conseguentemente, una ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione regionale che, si attende possa passare dal 4,5% del 1999, ad una percentuale prossima al 4% nel 2000.

Al positivo contesto sopra descritto i dati semestrali elaborati dall'Osservatorio dell'E.B.E.R. in merito agli interventi effettuati dal Fondo Sostegno al Reddito e dal Fondo Imprese, apportano significative conferme. Infatti, per la prima volta verificiamo una tangibile diminuzione del numero degli accordi indennizzati da E.B.E.R., accompagnata da una altrettanto significativa riduzione di lavoratori coinvolti dalle fasi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, previste dagli accordi e dai regolamenti vigenti. Per quanto concerne la dinamica degli accordi di sospensione e di riduzione, registriamo nel 1° semestre 2000 un calo significativo di 182 accordi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Conseguentemente i lavoratori coinvolti nelle sospensioni e/o riduzioni risultano essere diminuiti di 989 unità, entità che equivale a circa un terzo

del totale. L'analisi settoriale dei dati consente di verificare un netto miglioramento delle condizioni produttive in atto nella meccanica di produzione, settore nel quale il numero degli accordi viene letteralmente dimezzato passando dai 140 del 1° semestre 1999 ai 71 del 2000. Significativo appare anche il dato evidenziato nel calzaturiero che riduce anch'esso fortemente il proprio numero di accordi, portandoli dai precedenti 176 ai 99 del 2° semestre di quest'anno.

Nel suo insieme è comunque l'intero comparto produttivo-manifatturiero regionale a registrare una inversione di tendenza, in linea, d'altronde, con l'evoluzione dell'economia regionale, tale da rendere molto meno frequente che nel passato la necessità del ricorso, da parte delle imprese, al meccanismo delle sospensioni causato da problematiche di tipo economico-produttivo. Occorre aggiungere che, al quadro delineato, apporta una parziale eccezione il tessile-abbigliamento che, contrariamente agli altri più significativi settori, non vede regredire la propria posizione in termini di accordi ma anch'esso, in modo inedito, dall'istituzione del Fondo Sostegno al Reddito, registra una apprezzabile riduzione del numero dei lavoratori indennizzati in rapporto ad analogo periodo dell'anno precedente. Dopo aver segnalato l'inversione del ciclo per quanto attiene l'entità degli accordi e dei lavoratori indennizzati coinvolti nelle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro nella loro distribuzione settoriale, vale la pena sottolineare che gli stessi dati disaggregati per singole provincie non mutano, rispetto al dato statistico dell'anno precedente, il proprio peso percentuale.

Naturalmente un importante riflesso di bilancio, prodotto dal minor numero di accordi e dipendenti indennizzati, lo si avverte dal notevole risparmio di risorse realizzato per effetto della minore quantità di erogazioni distribuite. Il dato complessivo appare quantitativamente significativo, infatti le minori risorse distribuite ammontano nel 1° semestre 2000 a circa L. 1.200.000.000, con punte anche qualitativamente importanti nel calzaturiero con erogazioni inferiori rispetto all'anno precedente di L. 600.000.000; nella meccanica

di produzione e nel tessile-abbigliamento con erogazioni inferiori, per ciascun settore, di circa L. 200.000.000. Per quanto concerne le quote erogate dal Fondo Sostegno al Reddito, è opportuno ricordare che i settori tessile-abbigliamento e calzaturiero, tradizionalmente i maggiori utilizzatori di risorse, per la prima volta vedono invertita la tendenza al sistematico incremento delle prestazioni per caratterizzarsi, in questa fase, come principali artefici del contenimento dei contributi erogati. I futuri scenari economici si incaricheranno di chiarire se questi settori che sembrava avessero imboccato una tendenza che conduce al ridimensionamento irreversibile delle proprie basi produttive e occupazionali, hanno, viceversa, intrapreso, grazie alla ripresa economica in atto, un percorso virtuoso, foriero di nuove opportunità imprenditoriali e di mercato. La rinnovata vitalità delle imprese artigiane, indotta da più certe e ampie prospettive produttive e di mercato aperte dalla crescita dell'economia, è testimoniata anche dal crescente flusso di investimenti in macchine ed attrezzature che in questa fase caratterizza, in modo particolare, i settori più avanzati e innovativi del comparto artigiano. Tale realtà, anche se solo parzialmente, si evince consultando la documentazione delle richieste di contributo che pervengono al Fondo Imprese dell'E.B.E.R., le quali evidenziano, per l'appunto,

l'intenso impegno imprenditoriale al rinnovamento di impianti e macchinari ritenuti allo stato inadeguati e/o obsoleti, in rapporto alle emergenti esigenze produttive e di mercato. Il Fondo Imprese sostiene un intervento di integrazione economica rivolto alle imprese che hanno effettuato investimenti nei campi della sicurezza, della qualità e ristrutturazione degli impianti, inoltre per eventi di forza maggiore. Il ruolo del Fondo Imprese è, nel tempo, progressivamente cresciuto sino ad integrare alle imprese richiedenti nel 1° semestre 2000 L. 742.522.255, (circa 100 milioni in più rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente). L'intervento che ha assorbito la quantità maggiore di risorse (circa L. 660.000.000), è quello che ha integrato i fondi delle imprese per l'acquisto di macchine utensili, la cui adozione notoriamente indica, che l'impresa si appresta ad effettuare un salto di qualità globale, quindi di produttività più accentuata ma anche di maggiore sicurezza sul lavoro per i dipendenti. La nota gratificante per l'E.B.E.R. è costituita dalla sua partecipazione attiva, attraverso la messa a disposizione del sistema artigiano dei propri strumenti di sostegno, ad una fase di rinnovato sviluppo che caratterizza l'intero comparto.



sicurezza

novità editoriali

La priorità individuata, dal Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato, è quella di dare corso ad una iniziativa capillare per promuovere le azioni d'informazione e formazione dei lavoratori rispetto alle modalità con le quali lavorare in maggiore sicurezza.

La pubblicazione dell'opuscolo sicurezza dei lavoratori "Informazione per la prevenzione" è il primo strumento di divulgazione di base. La diffusione di questo volume ai lavoratori non esaurisce la necessità di una pratica di formazione e informazione mirata ai rischi specifici presenti nella singola azienda, esso costituisce un supporto che va integrato con iniziative dirette di trasmissione delle conoscenze ed un addestramento professionale mirato.

Si è ritenuto opportuno diffondere informazioni sulla sicurezza ai lavoratori stranieri con la produzione di opuscoli in versione bilingue contenenti le informazioni di base. Le lingue interessate sono il francese, l'inglese, lo sloveno, il serbo-croato e l'arabo.

Alla pubblicazione dell'opuscolo in versione bilingue, è collegata la produzione di manifesti plurilingue della segnaletica di sicurezza (cartelli di pericolo, di divieto ed obbligo) più utilizzata nei maggiori comparti artigiani.

Il Comitato Paritetico ha inoltre predisposto il materiale del progetto "Diario per la sicurezza" con il quale si è inteso realizzare uno strumento pratico di gestione della sicurezza che consenta di garantire metodo e continuità nelle pratiche di formazione e informazione ai lavoratori sui rischi di base e quelli specifici presenti nel lavoro.

Tale materiale consiste in una cartella contenente schede di autocontrollo, tante quante sono i dipendenti, con l'obiettivo di agevolare l'imprenditore nel rendere evidente la documentazione predisposta sui rischi aziendali, i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione sui quali il lavoratore è stato informato e formato, il materiale informativo consegnato ed il tipo di formazione svolta.


Gli opuscoli e i materiali sopra citati sono distribuiti gratuitamente alle imprese che aderiscono al sistema E.B.E.R. e sono disponibili presso le sedi di bacino.

Le imprese interessate a tali materiali, nel caso non fosse loro ancora pervenuto, possono rivolgersi alle sedi OPTA Territoriali e alle loro associazioni.

NOTIZIE IN BREVE

- **Sicurezza elettrica: misure preventive fondamentali.**
- **Norme di sicurezza per la saldatura.**
- **Obblighi di sicurezza per i carrelli elevatori.**

I testi relativi ai capitoli sopra riportati sono disponibili sul sito:
http://guide.supereva.it/finanza_economia_e_lavoro/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/



e salute

patologie muscoloscheletriche

La lotta alle patologie muscoloscheletriche è stato il tema della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che ha avuto luogo nei 15 paesi membri dell'Unione europea durante il mese di ottobre 2000.

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) costituiscono uno dei disturbi più comuni legati al lavoro che affligge milioni di lavoratori europei in tutti i settori di occupazione per un costo di bilioni di euro per i datori di lavoro.

Alla prevenzione delle patologie muscoloscheletriche è stata data la priorità a causa del già notevole e ancora crescente numero di lavoratori che ne soffrono, nonché delle relative conseguenze economiche.

I problemi muscoloscheletrici sono i disturbi più frequentemente riportati dai lavoratori.

Secondo una recente inchiesta in Europa il 30% dei lavoratori accusa dolori alla schiena, il 17% dolori a braccia e gambe, il 45% dichiarano di lavorare in posizioni dolorose o stancanti.

I disturbi muscoloscheletrici connessi all'attività lavorativa rappresentano un problema comune a tutti i settori e le occupazioni.

In alcuni paesi le patologie muscoloscheletriche costituiscono le malattie da lavoro più diffuse.

I dati su queste patologie da parte dell'Inail sono certamente in difetto, in quanto per un lungo periodo non sono state prese in adeguata considerazione né per la prevenzione né per le diagnosi e i relativi riconoscimenti di invalidità temporanea e permanente.

Il costo di disturbi e malattie muscoloscheletriche costituisce un onere pesante per i lavoratori e le loro famiglie, nonché per le imprese e in ultima analisi per l'economia europea. Una prassi non corretta nel settore della salute e della sicurezza porta a costi elevati dovuti a malattie, assenze, peggiore qualità del lavoro e calo di produzione. Ridurre il peso delle patologie muscoloscheletriche vuol dire migliorare la vita della gente sul posto di lavoro, ma significa anche fare un buon affare.

Buone condizioni di sicurezza e di salute sono un buon affare!



Nelle aziende artigiane l'impatto di queste patologie può essere più elevato in ragione delle difficoltà nella sostituzione del personale assente.

L'Unione europea ha adottato direttive per tutelare i lavoratori e migliorare le condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro. Tali misure comprendono i requisiti minimi volti a prevenire i disturbi muscoloscheletrici. Gli Stati membri hanno varato leggi che coprono i rischi e hanno reso disponibili anche guide pratiche e strumenti di prevenzione.

Pertanto il messaggio è chiaro: le patologie muscoloscheletriche possono e devono essere prevenute!

Nel settore artigiano occorre sviluppare una iniziativa sulle modalità di prevenzione delle patologie, mirata per settori e comparti produttivi a rischio e socializzare le conoscenze sulle soluzioni possibili, a volte anche semplici, perché legate alle modalità operative di movimentazione carichi, a volte più complesse perché correlate ai rischi derivanti dal lavoro ripetitivo. Gli investimenti e le ricerche di soluzioni in questo ambito ci sono, si tratta di mettersi in azione.

sistema

relazione al bilancio al 31/12/99

Il "Sistema EBER" (Ente Bilaterale Emilia Romagna, Fondo Relazioni Sindacali, Fondo Sostegno al Reddito, Fondo Formazione Teorica) chiude l'esercizio 1999 con un avanzo di bilancio complessivo di Lire 4.466.948. Questo risultato è stato ottenuto dopo aver speso:

1. provvidenze e progetti a favore:
 - dei dipendenti per Lire 6.695.527.741 (di cui disponibilità netta di L. 5.126.803.218 e utilizzo del Fondo di Accantonamento per Lire 1.544.201.234);
 - delle imprese per Lire 1.825.227.024 (di cui disponibilità netta di L. 1.632.642.692 e utilizzo del Fondo di Accantonamento per Lire 192.584.332);
 - degli interventi comuni per Lire 2.095.475.076 (come da disponibilità netta spesa per L. 1.537.119.735 e con accantonamento netto a Fondo per Lire 558.355.341).
2. imposte dell'esercizio Irpeg e Irap per complessive L. 88.599.000.

Per meglio valutare il risultato di esercizio, si evidenzia che i Ricavi complessivi (conteggiando anche le quote del Fondo Relazioni) sono pari a Lire 16.807.352.300 a fronte di Lire 15.217.699.517 dell'esercizio precedente, con decrementi delle contribuzioni delle imprese (passate da Lire 12.588.764.224 a Lire 12.284.680.000), dei proventi finanziari (passati da Lire 900.971.339 a Lire 302.529.730) mentre i proventi vari passano da Lire 1.673.129.938 a Lire 2.118.680.405. Una più dettagliata analisi dei vari Fondi, consente di ricavare le seguenti considerazioni:

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Ha riscosso contributi relativi all'esercizio 1999 per Lire 9.900.778.981 a fronte dell'importo di Lire 9.953.453.000 (per circa 95.340 quote) riscosse per il 1998, (da notare che nel '98 erano stati riscossi ulteriori contributi dovuti per anni precedenti per Lire 431.067.058).

FONDO RELAZIONI SINDACALI

Riscuote contribuzioni (da considerare partite di giro) per la rappresentanza sindacale e per la rappresentanza per la sicurezza per Lire 2.083.919.019 che comprendono però anche saldi di quote 1998, a fronte dei 2.204.244.166 riscosse nel 1998 (comprendenti anche quote 1997).

FONDO FORMAZIONE TEORICA

I progetti approvati nell'anno 1999 ammontano a 10.174 con 197 corsi e 5.519 allievi mentre nel 1998 erano stati 12.936, con 266 corsi effettuati e 7.587 allievi effettivi. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano:

ATTIVITÀ

Per lire 15.280.522.789, di cui:

- Immobilizzazioni immateriali per Lire 8.893.220, costituite da costi ad utilizzazione pluriennale;
- Immobilizzazioni materiali per Lire 845.648.496, costituite da impianti, attrezzature e arredi;
- Immobilizzazioni finanziarie per Lire 12.298.315.827, costituite da titoli in scadenza nel successivo esercizio e da investimenti tramite Gestioni patrimoni mobiliari per complessive Lire 12.289.530.207 e da cauzioni attive per Lire 18.685.620.
- Disponibilità liquide, per Lire 768.591.776;
- Altre attività (crediti, ratei e risconti, rimanenze), per complessive Lire 1.340.387.850

Gli Immobilizzi immateriali sono iscritti al valore residuo, gli Immobilizzi materiali sono iscritti al valore di costo, i Ratei e Risconti sono calcolati tenendo conto della competenza temporale delle partite, le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo valore, i crediti sono esigibili nell'esercizio successivo e le Rimanenze finali sono calcolate secondo i criteri fiscali.

PASSIVITÀ E NETTO

Per lire 15.280.522.789, di cui:

- Capitale e riserve, per Lire 135.806.247, costituito da riserva straordinaria formata da utili residui;
- Fondi di ammortamento, per Lire 541.539.112, costituiti dalle quote annue accantonate a tutto il '99;
- Fondo trattamento di fine rapporto, per Lire 185.464.283, che corrisponde alla quota di debito per indennità T.F.R. dipendenti, accertata al 31.12.99;
- Fondi di accantonamento, per residue Lire 8.610.794.485, costituiti per coprire futuri oneri accertati e da accertare;

- Altre passività (debiti e ratei e risconti), per Lire 5.806.918.662. I debiti sono espressi al valore nominale, i Ratei e Risconti sono stati calcolati tenuto conto della competenza temporale delle partite.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico del Sistema, formato dalle Voci riguardanti Eber, Sostegno e Formazione, al netto quindi delle Voci afferenti alle relazioni sindacali che sono da considerare partite di giro, comprende COSTI

e RICA VI per il medesimo importo di Lire 14.714.277.312.

Da rilevare che: sia i Ricavi che i Costi sono determinati secondo il principio di competenza economica.

PARTITE DI GIRO

Sono quelle relative alle Relazioni sindacali, evidenziate a parte, contabilizzate col principio di cassa.

stato patrimoniale al 31.12.99

	ATTIVO	PASSIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali	854.541.716	
Immobilizzazioni finanziarie	12.298.315.827	
Immobilizzazioni per depositi cauzionali	18.685.620	
Crediti diversi	1.123.790.864	
Ratei e risconti attivi	155.182.003	
Disponibilità liquide	768.591.776	
Rimanenze finali	61.414.983	
Capitale e riserve		135.806.247
Fondi di ammortamento		541.539.112
Fondo trattamento fine rapporto		185.464.283
Fondi di accantonamento		8.610.794.485
Debiti diversi		5.403.793.627
Ratei e risconti passivi		403.125.035
TOTALI	15.280.522.789	15.280.522.789



conto economico dal 1.1 al 31.12.99*

	COSTI	RICAVI
Costi di struttura: personale impiegatizio e incaricato	1.273.248.864	
Costi di struttura: spese di gestione diverse	722.821.300	
Costi di struttura: ammortamenti	88.630.243	
Costi per prestazioni: iniziative	254.119.183	
Costi per prestazioni: Bacini	529.069.478	
Costi per prestazioni: Fondo sostegno al reddito	10.766.229.841	
Costi per prestazioni: Fondo formazione teorica	822.328.018	
Quote associative (Fondo Nazionale)	151.210.000	
Oneri straordinari	51.786.369	
Rimanenze iniziali	54.834.016	
Quote e contributi		10.200.760.981
Proventi finanziari		293.411.761
Proventi vari di esercizio		2.112.099.438
Rimanenze di magazzino		61.414.983
Proventi straordinari		2.046.590.149
TOTALI	14.714.277.312	14.714.277.312

* Il conto economico non comprende le voci riguardanti il Fondo Relazioni Sindacali che vengono esposte nel prospetto sottostante

conti di transito per relazioni sindacali

	COSTI	RICAVI
Costi per prestazioni	2.070.414.019	
Quote in sospeso da erogare	13.505.000	
Oneri finanziari	484.200	
Oneri straordinari	47.982	
Accantonamento residuo 1999	4.156.839	
Utile d'esercizio FRS in liquidazione	4.466.948	
Quote e contributi		2.083.919.019
Proventi finanziari		9.117.969
Proventi straordinari		38.000
TOTALI	2.093.074.988	2.093.074.988



Interventi a favore dei dipendenti

28 dicembre 2000

Il Consiglio Direttivo dell'EBER ha deliberato, in data 21 dicembre 2000, i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori.

Il Decreto Legge 24 novembre 2000 n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000, stabilisce che la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata al 40% dal 1° dicembre 2000. L'incremento non si applica all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.

A seguito delle nuove misure introdotte dal Ministero del Lavoro, l'EBER ha ridefinito per l'anno 2001 i regolamenti di intervento sulle sospensioni e riduzioni dell'attività lavorativa che, rispetto allo scorso anno, modificano l'entità delle provvidenze previste, fermi restando procedure e criteri concordati con il verbale di accordo del 18/02/2000 sottoscritto fra CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL.

Per i lavoratori che ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali è stato stabilito un aumento percentuale del contributo per lavoratore per le prime 40 ore di sospensione, escluse a titolo di franchigia dal trattamento di disoccupazione ordinaria. Per le ulteriori ore, fino al massimo consentito, la percentuale di intervento viene diminuita nella stessa misura in cui è previsto l'aumento del trattamento di disoccupazione ordinaria.

Per i lavoratori che ricorrono all'indennità con requisiti ridotti e per i lavoratori per i quali non è previsto il trattamento di disoccupazione, per la qualifica ricoperta o per il mancato raggiungimento dei requisiti, la percentuale di intervento rimane invariata rispetto allo scorso anno.

L'individuazione del contributo erogabile per ogni singolo caso deriverà da apposita dichiarazione sottoscritta dai lavoratori attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, con specifica se con requisiti normali o ridotti, ovvero la decisione di non ricorrervi.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2001.

Per quanto attiene ai tirocini di orientamento, il regolamento verrà ridefinito sulla base della nuova convenzione quadro che le parti sociali, d'intesa con l'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, si impegnano a promuovere. L'EBER, in base al regolamento vigente, conferma l'erogazione delle provvidenze previste nel caso di stipula, a livello territoriale, di convenzioni singole.

Di seguito si riassumono le indicazioni previste dai

regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei lavoratori in vigore per l'anno 2001.

A) SOSPENSIONI E RIDUZIONI

Le imprese costrette ad interrompere l'attività lavorativa possono utilizzare quattro diversi strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori interessati.

A1) SOSPENSIONI PER CRISI CONGIUNTURALE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione dell'attività lavorativa.

Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore. Pertanto anche le eventuali rotazioni fra i lavoratori non possono prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore continuative.

I periodi di sospensione possono essere indennizzati con l'indennità di disoccupazione in presenza di una specifica comunicazione da parte dell'azienda, da inviare contestualmente al Centro per l'Impiego, alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro e alla sede INPS territorialmente competente.

Qualora si attuino interruzioni del periodo di sospensione concordata, relative ad eventuali periodi di ripresa dell'attività per soddisfare esigenze temporanee di lavoro, e nei casi di rotazione dei lavoratori, dovrà essere inviata comunicazione agli uffici preposti per interrompere e riattivare la richiesta del trattamento di disoccupazione.

Nell'eventualità che per alcuni lavoratori non venga rispettato il monte ore minimo di 40 ore continuative di sospensione o di rientro, è possibile, contestualmente all'accordo, la sottoscrizione di deroghe specifiche. In questi casi l'EBER corrisponde le prestazioni di propria competenza, ma non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

Si evidenzia che da quest'anno è necessario apporre sull'accordo l'indicazione della qualifica dei dipendenti.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- ai dipendenti che ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- **60% per le prime 40 ore per singolo lavoratore.**
- **30% per le ulteriori ore fino a 640.**

La percentuale del 60% si applica, ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno.



Ai dipendenti che:

- ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti
- non accedono alla disoccupazione
- hanno la qualifica di apprendista
- **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

Il fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di apposita Autocertificazione (Mod. FSR 21/01) attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione.

I lavoratori con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori, dovranno essere fornite dagli stessi agli uffici paghe delle imprese, contestualmente alla firma dell'accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni.

Sulla base dell'indicazione riportata in autocertificazione dal lavoratore, gli uffici imputeranno, per ogni singolo caso, la percentuale di contributo individuata.

L'EBER riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvederà all'erogazione del contributo.

L'EBER potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal lavoratore.

A2) RIDUZIONE PER CRISI CONGIUNTURALE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero.

Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore continuative non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

Il fondo non interviene nei casi di riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con le stesse provvidenze e le stesse modalità previste per le sospensioni per crisi congiunturale.

A3) SOSPENSIONI PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di

difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **80% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore.**
- **40% per le ulteriori ore fino a 640.**

A4) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

In considerazione del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria, le percentuali di contributo rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

Le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **50% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**
- **30% per le ulteriori ore fino a 12 mesi.**

B) TIROCINI DI ORIENTAMENTO

Ai sensi del regolamento attuativo di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n° 196, si conferma la possibilità di attivare esperienze di tirocini formativi per favorire l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei tirocinanti, provenienti da uno status di inoccupazione o disoccupazione, che hanno avviato un progetto di tirocinio presso le imprese interessate, con provvidenze indicate nelle seguenti misure:

- **L. 100.000 a settimana per il numero di settimane corrispondenti alla durata del tirocinio.**

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti decorsi 60 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2001 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link "modulistica".



Interventi a favore delle imprese

29 dicembre 2000

Il Consiglio Direttivo dell'EBER ha deliberato, in data 21 dicembre 2000, i regolamenti per l'erogazione delle prestazioni a favore delle imprese aderenti.

Vengono riconfermati per l'anno 2001 i regolamenti Sicurezza, Qualità, Eventi di forza maggiore, Ristrutturazione.

Per quanto attiene ai tirocini di orientamento, il regolamento verrà ridefinito sulla base della nuova convenzione quadro che le parti sociali, d'intesa con l'Agenzia Emilia Romagna Lavoro, si impegnano a promuovere. L'EBER, in base al regolamento vigente, conferma l'erogazione delle provvidenze previste nel caso di stipula, a livello territoriale, di convenzioni singole.

Di seguito si riassumono le indicazioni previste dai regolamenti relativi alle prestazioni a favore delle imprese in vigore per l'anno 2001.

A) Interventi a favore delle imprese in ambito di sicurezza: qualità, eventi di forza maggiore, ristrutturazione.

Di seguito riportiamo il quadro completo degli interventi. Gli ambiti generali di intervento sono:

Sicurezza, comprendente i casi che vanno dagli interventi effettuati in azienda in applicazione del D.Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con riferimento a casistiche specifiche, all'approntamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.

Qualità, comprendente i casi che contribuiscono a conferire al prodotto maggior competitività sul mercato.

Eventi di forza maggiore, comprendenti casi che, indipendenti dalla volontà dell'impresa, comportano interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.

Ristrutturazione, rivolto alle **Attività di servizio alla persona** interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

SICUREZZA

RISANAMENTO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento scarichi idrici (depurazione).

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di L. 5.000.000 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a L. 50.000.000.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L. 2.500.000.

MACCHINE UTENSILI

L'Eber - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a L. 10.000.000.**
- **1,5 % oltre L. 10.000.000.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di L. 4.850.000 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a L. 300.000.000.

L'importo minimo finanziabile per singola macchina è pari a L. 1.000.000.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L. 5.000.000.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

QUALITÀ

QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- L'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- La certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati SINCERT);
- Il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **20% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di L. 5.000.000 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a L. 25.000.000.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L. 1.000.000.



EVENTI DI FORZA MAGGIORE

RIPRISTINO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- il 1° giorno di interruzione dell'attività: L. 100.000 (centomila) per lavoratore dipendente in forza (con un contributo minimo assicurato per impresa di L. 500.000);
- dal 2° giorno in poi: contributo pari a L. 50.000 (cinquantamila) per dipendente per ogni giorno lavorativo.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di L. 10.000.000 per anno solare.

RICOSTRUZIONE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di L. 10.000.000 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a L. 100.000.000.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L. 2.500.000.

RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Le quote a carico del fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a L. 10.000.000.**
- **1,5 % oltre L. 10.000.000.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di L. 4.850.000 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a L. 300.000.000.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L. 5.000.000.

L'elevato ricorso alle prestazioni erogate a favore delle imprese aderenti all'EBER e la necessità di applicare criteri omogenei di esame delle domande, rende necessario fornire istruzioni operative dettagliate al fine di permettere una corretta gestione delle pratiche relative all'anno 2001.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande tutta la documentazione prevista dai regolamenti.

Ricordiamo:

- Relazione illustrativa redatta dall'impresa sugli interventi effettuati e i miglioramenti ottenuti, con indicazione delle fatture di riferimento, indispensabile per l'esame della pratica, non essendo sufficientemente esplicitiva la descrizione sulle singole fatture.

- Utilizzo dei nuovi fac-simili di domanda, compilati in ogni parte, predisposti da EBER per le domande relative all'anno 2001 e riprodotti nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2001".

Precisando che esiste un fac-simile di domanda per ogni tipo di intervento, preghiamo di valutare attentamente la natura della domanda al fine di utilizzare i moduli in maniera corretta.

- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito, con timbro dell'istituto di credito e data leggibile; in caso di imprese di nuova costituzione, che hanno effettuato il versamento in dodicesimi, allegare anche copia del libro matricola.

In particolare, chiediamo di verificare, prima dell'invio della domanda, che:

- siano allegate unicamente fatture le cui date di emissione siano relative all'anno 2001;
- sia stato raggiunto l'importo minimo finanziabile previsto dai singoli regolamenti;
- l'impresa abbia provveduto nei termini previsti dal regolamento al versamento della quota a EBER-Fondo Sostegno al Reddito.

Gli interventi legati ad interventi di adeguamento al D.Lgs. 626/94 sui macchinari (es. protezioni antinfortunistiche - dispositivi per la rumorosità, ecc.) sono riconducibili alla voce specifica del regolamento **Sicurezza-Risanamento**. Non sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione dei macchinari.

Nell'ambito del regolamento **Sicurezza-Macchine** utensili non rappresentano oggetto di contributo materiale di consumo, piccola utensileria. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'ufficio e amministrativa (es. fotocopiatrice, computer, fax, ecc.).

Il regolamento non riconosce i contributi per l'acquisto di automezzi. In considerazione della particolarità di determinate realtà lavorative, si è convenuto di rendere ammissibili i furgoni e gli autoveicoli attrezzati utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:



- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare che si devono dotare di ambienti refrigerati per il trasporto dei propri prodotti.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing è necessario allegare, oltre al contratto di leasing sottoscritto, copia della fattura relativa alla prima rata versata, dalla cui data di emissione decorreranno i termini per la presentazione della domanda.

Il regolamento Eventi di forza maggiore prevede che l'interruzione dell'attività, sia che comporti o meno sospensione dei lavoratori, e la segnalazione di eventuali danni riportati in azienda, risultino da una specifica dichiarazione sottoscritta dai titolari di impresa.

Per la domanda di ripristino è prevista l'apposizione del visto di accettazione da parte della Commissione di bacino. Le domande dovranno essere sottoscritte e trasmesse al termine del periodo di interruzione dell'attività e comunque non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di sospensione dei lavoratori è inoltre richiesto l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore (Mod. FSR 32/01). Le quote di contributo sono rapportate proporzionalmente sia al numero di dipendenti che al numero di giornate di interruzione dell'attività produttiva, con un contributo minimo assicurato per impresa di L. 500.000.

Il regolamento in vigore riconosce i contributi per la **Ricostruzione** a fronte di interventi finalizzati esclusivamente al ripristino dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle attrezzature, arrecati da eventi di forza maggiore.

I casi di acquisto di macchine utensili a completa sostituzione di beni danneggiati e gli interventi di bonifica ambientale mediante trattamento delle coperture in cemento-amianto sono riconducibili ai regolamenti di riferimento, rispettivamente Macchine utensili e Risanamento e saranno pertanto riconosciuti sulla base delle percentuali previste dagli stessi.

Il regolamento Ristrutturazione prevede provvidenze rivolte alle attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

Sono state identificate le attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Per ciascun tipo di intervento è previsto un limite massimo di contributo; il limite di contributo complessivo delle varie tipologie di intervento, con esclusione degli Eventi di forza maggiore, non può però superare L.10.000.000 per impresa, per singolo anno.

Sulle somme destinate alle imprese, ad eccezione dei contributi relativi all'acquisto di beni strumentali, viene applicata una ritenuta fiscale del 4%, come previsto dall'art.28 DPR 600/73 modificato da art. 21 comma 11 lettera d) D.L. 449/97. Relativamente a tale ritenuta sarà inoltrata alle imprese idonea certificazione nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

L'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.

Si sottolinea che le domande dovranno essere spedite entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione

delle fatture allegate.

Le domande inviate in ritardo saranno accantonate fino al termine dell'esercizio e liquidate solo a fronte di disponibilità di fondi.

Nel caso in cui, a fronte di un unico intervento, siano emesse fatture di acconto e di saldo o siano emesse fatture da diverse imprese (es. Certificazione di qualità), i termini decorrono dall'ultima fattura di riferimento.

Quanto sopra specificato non trova applicazione a fronte di interventi effettuati in anni diversi. In questo caso le fatture, sulla base della data di emissione, si imputeranno all'anno di pertinenza anche se riferite ad uno stesso intervento.

Per ogni singolo anno varranno inoltre i regolamenti relativi agli importi minimi finanziabili e ai tempi di presentazione delle domande.

Le domande verranno esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati previsti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare l'utilizzo delle provvidenze a disposizione al fine di garantire il massimo accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Le domande, appositamente redatte, vanno inviate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8, 40121 Bologna.

B) Tirocini di orientamento

Ai sensi del regolamento attuativo di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n° 196, si conferma la possibilità di attivare esperienze di tirocini formativi per favorire l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione.

L'EBER - Fondo di Sostegno al Reddito interviene a favore delle imprese che attivano progetti di tirocinio con giovani provenienti da uno status di inoccupazione o disoccupazione. Con provvidenze indicate nelle seguenti misure:

- **L. 300.000 una tantum a titolo di rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto.**

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore delle imprese decorsi 180 giorni dalla data di pagamento.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare verranno tempestivamente comunicate. La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2001 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link "modulistica".



Modalità di versamento contributi EBER 2001

27 dicembre 2000

Con la presente si comunicano le istruzioni per gli adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote di adesione all'EBER, Ente Bilaterale Emilia Romagna.

1) Sulla base dell'intesa del 30 ottobre 2000 le Parti affidano

l'incarico alla struttura EBER di predisporre la raccolta sul Fondo Relazioni Sindacali di L. 10.500, di cui L. 9.000 per il finanziamento del Fondo Relazioni Sindacali e L. 1.500 per la promozione della Previdenza integrativa e dell'Assistenza socio sanitaria integrativa.

I versamenti dovuti dalle imprese risultano quindi pari a **L. 10.500** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2000.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2001, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2001**, data di scadenza del DM10.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono inoltre escluse le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

2) A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei

rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione delle procedure previste dall'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di **L. 10.000** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2000.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2001, l'importo del contributo preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2001**, data di scadenza del DM10.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Nel caso specifico di imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, viene individuato il versamento, tramite DM 10, di una quota pari a **L. 25.000** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2000, di



cui L. 10.000 per la costituzione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e L. 15.000 per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA).

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali di cui al punto 1) sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr.Ass.Contr."

Il versamento, pari a **L. 20.500**, sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2001**, data di scadenza del DM10.

Il versamento potrà risultare pari a L. 35.500 nel caso in cui le imprese versino sia L. 10.500 che L. 25.000 (es. Autotrasporto c/t).

Per le imprese di nuova costituzione il versamento potrà essere cumulato anche nei mesi successivi, sulla base delle scadenze e degli importi previsti.

3)I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati in **L. 110.000** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2000.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in L. 55.000.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.

Sono inoltre escluse le imprese dell'Edilizia, Autotrasporto c/t e le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

L'importo totale va versato, tramite bonifico bancario, **entro il 16 Febbraio 2001**.

I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

- **Rolo Banca 1473**
c/c n° 2000 - ABI 3556 - CAB 02454
- **Cassa di Risparmio in Bologna**
c/c n°12444 - ABI 6385 - CAB 02412
- **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza**
c/c n°353207/74 - ABI 6230 - CAB 12704
- **Banca Popolare Emilia Romagna**
c/c n°775048 - ABI 5387 - CAB 02402
- **Banca Nazionale del Lavoro**
c/c n°44907 - ABI 1005 - CAB 02400
- **Banca popolare di Verona-Banco S.Geminiano e S.Prospiero** c/c n°40200 - ABI 5188 - CAB 02401

Le operazioni di bonifico sono completamente gratuite presso gli sportelli degli istituti di credito sopra indicati.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito ha predisposto, in occasione della prossima scadenza, un modulo di versamento che va presentato in tre copie all'Istituto di Credito.

La prima copia viene allegata al bonifico. La seconda copia viene trattenuta dall'Istituto. La terza copia viene riconsegnata all'impresa e, debitamente timbrata, costituisce prova dell'avvenuto versamento.

Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di versamento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All'atto del pagamento tutti i moduli dovranno essere consegnati all'Istituto di cre-



dito, il quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a EBER – Fondo Sostegno al Reddito direttamente alla sede EBER.

In mancanza di disponibilità da parte dell'Istituto di credito, tutte le copie destinate a EBER – Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall'Organizzazione o dal Consulente del lavoro, **accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento cumulativo**, alla sede EBER - Fondo Sostegno al Reddito – Via De' Preti 8 - 40121 Bologna.

Si evidenzia che il modulo di versamento contiene una nota informativa sul trattamento dei dati personali e aziendali (art.10 L. 675/96) in relazione alla quale si richiede di compilare e sottoscrivere il consenso a EBER - Fondo Sostegno al Reddito per la raccolta e il trattamento dei dati forniti.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese artigiane in allegato al presente periodico. È inoltre a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link "modulistica".

Una quota pari a **L. 67.200**, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla **contribuzione di solidarietà pari al 10%** di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a **L. 33.600**.

I datori di lavoro esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di

Gennaio 2001, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2001**, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti contabili** le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (L. 67.200);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (L. 6.700);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (L. 42.800).

Ogni impresa è tenuta al versamento di **L. 110.000** per ciascun dipendente in forza al 31/10/00.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in L. 55.000.

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2001**, presso:

- **Rolo Banca 1473** (c/c 2000 - ABI 3556 - CAB 02454)
- **Cassa di Risparmio in Bologna** (c/c 12444 - ABI 6385 - CAB 02412)
- **Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza** (c/c 353207/74 - ABI 6230 - CAB 12704)
- **Banca Popolare dell'Emilia Romagna** (c/c 775048 - ABI 5387 - CAB 02402)
- **Banca Nazionale del Lavoro** (c/c 44907 - ABI 1005 - CAB 02400)
- **Banca Popolare di Verona, Banco San Geminiano e San Prospero** (c/c 40200 - ABI 5188 - CAB 02401)

Negli istituti indicati i bonifici di versamento sono gratuiti.

Una quota pari a **L. 67.200** (L. 33.600 per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91. I datori di lavoro esportano, in uno dei righe in bianco dei **quadri B-C del Mod. DM 10/2**, relativo al mese di gennaio 2001 l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "**art. 9 bis L. 166/91**" e dal codice "**Mg00**", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, verrà effettuato **entro il 16/2/2001**, data di scadenza del DM 10.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Autotrasporto c/terzi.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

RAPPRESENTANTI SINDACALI DI BACINO

Ogni impresa è tenuta al versamento di **L. 10.500** per ciascun dipendente in forza al 31/10/00.

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2001**.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.

Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2001, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia al finanziamento del rappresentante territoriale per la sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr. Ass. Contr."

Il versamento, pari a L.20.500, verrà effettuato

entro il 16/2/2001, data di scadenza del DM 10.

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

Le imprese sono tenute al versamento di **L. 10.000** per ciascun dipendente in forza al 31/10/00.

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2001**.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera. Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2001, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.

Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, sono tenute al versamento, tramite DM 10, di una quota pari a L. 25.000 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2000.

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia
- Imprese con più di 15 dipendenti.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
- Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza.

E.B.E.R. REGIONALE

Via De' Preti 8, 40121 Bologna tel. 051 6569430 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org

E.B.E.R. BOLOGNA

Via De' Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 6569430 - fax 051 6569507

E.B.E.R. FERRARA

Via Pola 11, 44100 Ferrara
tel. 0532 769416 - fax 0532 769829

E.B.E.R. MODENA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

E.B.E.R. RAVENNA

Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

E.B.E.R. FORLÍ

Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. PARMA

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

E.B.E.R. CESENA

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. PIACENZA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

E.B.E.R. RIMINI

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi